

Il comune di Macerata con determina a contrarre n. 1619 del 11.12.2019 ha disposto l'indizione della gara mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti Dlgs 50/2016, combinato disposto all'art.36 dello stesso codice, "*Bando Servizi professionali fiscali e tributari*".

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con il presente disciplinare di gara si dispongono le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Servizio Finanziario e del Personale del Comune di Macerata, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del "**Servizio specialistico di recupero IVA e IRAP**".

Il servizio verrà svolto *outside* dalla società aggiudicataria, la quale si assumerà il rischio d'impresa utilizzando propri mezzi e proprio personale.

CIG ZC22AFD2B5 da riportare in tutti i documenti di gara

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Lucia Damen

Servizio competente: Servizi Finanziari e del Personale Comune di Macerata

Stazione appaltante: COMUNE DI MACERATA – PIAGGIA DELLA TORRE 8 – 62100 MACERATA.

Contatti: U.O. Gestione economica finanziaria e fiscale dott.ssa Lucia Damen tel. 0733 256322
lucia.damen@comune.macerata.it PEC comune.macerata@legalmail.it

Art. 1 – Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara:

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara
- b) Prestazionale
- c) Modulistica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: Comune di Macerata-Amministrazione trasparente - Bandi di gara e avvisi o nel sito www.acquistinretepa.it. Bando "*Servizi professionali fiscali e tributari*"

La risposta alla RDO mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegati alla RDO.

La documentazione di gara, le date e l'orario delle sedute pubbliche successive alla prima, compresi eventuali rinvii, saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma elettronica MEPA-AREA COMUNICAZIONI.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma elettronica MEPA-AREA COMUNICAZIONI sino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e saranno pubblicate sul medesimo portale in forma anonima, visionabili da tutti i concorrenti alla procedura. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MEPA.

Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate

esclusivamente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e quindi, nel caso di specie attraverso la piattaforma elettronica MEPA-AREA COMUNICAZIONI.

Art. 2 – Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto il servizio specialistico in materia di fiscalità passiva ai fini del risparmio e recupero di eventuali crediti d'imposta IVA ed IRAP per gli anni per i quali è integrabile la dichiarazione fiscale.

Il servizio, attraverso un'organica e specialistica ricostruzione del credito disponibile dell'Ente, è finalizzato ad ottenere eventuali risparmi e recuperi d'imposta che portino risorse finanziarie spendibili al Comune di Macerata nel pieno rispetto della normativa vigente. Deve, altresì, assicurare recuperi di credito o diminuzione di debito, correzioni di errori potenzialmente onerosi al fine di consentire una gestione più sicura e redditizia improntata a correttezza e riduzione dei costi.

Il servizio offerto dovrà consistere in un'analisi dell'attuale metodologia di rilevazione dell'IVA e dell'IRAP e delle rispettive basi imponibili, in relazione alle attività svolte dal Comune di Macerata (attività istituzionale e attività commerciale), sulla base della documentazione contabile, amministrativa, fiscale e contrattuale messa a disposizione dai vari Servizi e un'analisi migliorativa della contabilità IVA e IRAP degli anni integrabili e futuri. Tale analisi sarà volta a individuare eventuali economie d'imposta e evidenziare possibili elementi potenzialmente passibili di causa di accertamento fiscale a carico dell'Ente, nonché individuazione di eventuali risparmi derivanti da recupero d'imposta per gli anni ancora accertabili.

L'Aggiudicatario, inoltre, sulla base della documentazione contabile individuata come oggetto di potenziale recupero d'imposta, supporterà l'attività istruttoria atta a formulare le dichiarazioni Iva ed Irap integrative per tutti gli anni per i quali è stato riscontrato il potenziale recupero fiscale e/o è necessaria una rettifica. Inoltre il servizio si esplicherà nell'attività di supporto ad opera di proprio personale specializzato per la predisposizione di ricorsi e/o memorie, affiancando il personale del Comune presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e/o Commissioni Tributarie nelle controversie inerenti il recupero e/o il rimborso del credito Irap e/o Iva.

Al termine di tutte le attività, indipendentemente dall'individuazione di potenziali risparmi fiscali, l'aggiudicatario dovrà, inoltre produrre e consegnare una relazione finale a certificazione dell'attività svolta e delle risultanze emerse, con indicazione della metodologie applicate

Importo a base di gara € 5.000,00 - L'appalto non è suddiviso in lotti prestazionali (art. 3 c. 1 lett. ggggg D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) in ragione della complementarietà e interconnessione fra le prestazioni che ne sono oggetto. Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. Gli importi di gara vengono precisati all'art. 4 del presente disciplinare "*Importo di gara*". Si specifica che il contratto di cui all'oggetto deve considerarsi "Misto", attivo e passivo al tempo stesso, in quanto il pagamento dell'eventuale corrispettivo, per la parte variabile si autofinanzia in quanto sarà previsto solo in caso di conseguimento di un effettivo vantaggio economico e patrimoniale dell'Ente, direttamente quantificabile mediante un risparmio di spesa

Art. 3 – Durata e valore stimato dell'appalto

La durata del contratto è fissata in mesi 12 con decorrenza dalla data di stipula nel MEPA e per 12 mesi, quindi presumibilmente dal 01/02/2020 al 31/01/2021, non sono previste proroghe.

Art. 4 – Importo di gara

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è stabilito in **euro 5.000,00** al netto dell'IVA, corrispondente al valore relativo alla parte fissa del contratto. Il valore complessivo del contratto è stabilito in Euro 39.950,00 (iva esclusa). La parte eccedente la parte fissa, compenso variabile, è dato dall'applicazione di una percentuale (max 20%), da definire in sede di gara e oggetto di valutazione, sulle somme recuperate.

Trattandosi di un servizio che non viene svolto nei locali del Comune, gli oneri di sicurezza sono pari a euro 0,00 non sussistendo rischi interferenziali da valutare, pertanto a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Si precisa che il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in una parte fissa (max € 5.000,00 esclusa IVA) importo a base di gara e in una parte variabile a percentuale sulle somme recuperate fino a un importo massimo complessivo erogabile di € 39.950,00 esclusa Iva (compresa la parte fissa).

Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6.

Gli operatori economici, di cui all'art.3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso di analoga autorizzazione e/o abilitazione all'esercizio delle attività e dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

I candidati per poter partecipare alla gara dovranno essere iscritti al MEPA “Bando Servizi professionali e fiscali”. Tutti i concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di seguito indicati.

1. Requisiti di ordine generale:

- Gli operatori economici non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Non dovrà sussistere divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
- Si richiamano le condizioni di cui agli artt. 47 e 48 e i divieti di partecipazione di cui agli artt. 48 e 89 del codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e le sanzioni ivi previste.

2. Requisiti di Idoneità professionale

(art. 83, comma 1, lett. a) e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- Iscrizioni ad albi professionali del personale utilizzato per l'erogazione del servizio, che attestino la professionalità dei soggetti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria

(art. 83, comma 1, lett. b) e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Al fine di garantire la massima partecipazione anche alle piccole medie imprese non vengono richiesti livelli minimi di fatturato, i requisiti di capacità economica vengono soddisfatti con la dimostrazione del possesso di:

- copertura assicurativa contro i rischi professionali

4. Requisiti di capacità tecnico – professionale

(art. 83, comma 1, lett. c) e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

- aver effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (anni 2016-2017-2018) un servizio analogo all'oggetto di gara per almeno quattro comuni, di cui almeno uno di 40.000 abitanti.
- nel triennio precedente, abbiano recuperato complessivamente, almeno euro 400.000,00 per servizi analoghi all'oggetto di gara;

- possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla rilasciato da un organismo di certificazione accreditato (es. UNI-ISO 9000). La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di un certificato di conformità del sistema di gestione, tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

I requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, al momento della domanda la stazione appaltante verificherà la veridicità di quanto dichiarato attraverso l'acquisizione d'ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, e con le modalità previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnico – professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

Nel caso di ricorso a A.T.I. di tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i Consorzi di cui all'art. 45, lett. d), e), f), g) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e di esecuzione, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite. Ciascuna componente dell'A.T.I. deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del Codice.

Art. 7 – Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 2. In casi di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente risultato aggiudicatario del servizio e l'impresa ausiliaria, dovranno comunicare, nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane e l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

3. Si precisa infine quanto segue:

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa aggiudicataria che dovrà avvalersi, in esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria.

Art. 8 – Subappalto

Considerata la natura peculiare del servizio oggetto dell'appalto, il subappalto non è consentito. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Verifica dei requisiti

La stazione appaltante verificherà la veridicità di quanto dichiarato attraverso l'acquisizione d'ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, e con le modalità previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, nonché con le modalità previste dal Codice dei contratti e dalle Linee Guida ANAC.

Art. 10 – Modalità di aggiudicazione

1. L'affidamento del servizio di cui in oggetto avverrà mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esperita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), mediante "Richiesta di offerta" (RDO) aperta a tutti gli operatori economici accreditati al Bando "*Servizi professionali e fiscali*" e in possesso dei requisiti di cui all'art.6.

2. L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3. La procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell'aspetto economico che di quello tecnico del servizio proposto individuando l'offerta più vantaggiosa in base ai parametri sotto indicati. Il punteggio massimo assegnabile è fissato in punti 100. Il servizio verrà affidato all'offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

4. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

a) Offerta tecnica max 70 punti

b) Offerta economica max 30 punti

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene assegnata mediante l'attribuzione di punteggi da parte della Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante, sulla base dei criteri sotto riportati:

A) OFFERTA TECNICA MAX 70

CRITERI MODALITA' DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

A/1) Sistema/modalità di espletamento del Servizio:punteggio massimo assegnabile: Punti 40

Ogni concorrente dovrà presentare una relazione/progetto sulle modalità di svolgimento del servizio e verrà valutato sulla base di:

risorse professionali impiegate (rispettive qualifiche professionali, formazione professionale, iscrizione ad albi), dotazioni strumentali, tempistica, metodologia di comunicazione/trasmissione all'Ente delle proposte di ottimizzazione e controllo dell'attività in materia di Iva ed Irap, assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni integrative scaturenti dal recupero, formazione del personale interno.

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in esame determinando un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito così come di seguito indicato:

contenuto minimo: quando la relazione contiene una trattazione insufficiente dei contenuti prima citati
coefficiente da 0 a 0,25

contenuto parziale: quando la relazione contiene una trattazione sintetica dei contenuti prima citati:

coefficiente da 0,26 a 0,50

contenuto corretto: quando la relazione, pur contenendo una trattazione sintetica dei contenuti, dimostra una piena rispondenza agli elementi costitutivi del servizio: coefficiente da 0,51 a 0,75

contenuto pienamente sviluppato: quando il progetto contiene una dettagliata ed attenta trattazione dei contenuti, dimostrando una piena rispondenza agli elementi costitutivi del servizio: coefficiente da 0,76 a 1

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti.

Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale:

$40 : (\text{punteggio offerta migliore}) = x : (\text{punteggio ottenuto})$

$X = [40 * (\text{punteggio ottenuto})] / (\text{punteggio offerta migliore})$

A/2) Attività di supporto ed affiancamento (punti 20)

Il concorrente dovrà individuare le modalità in merito al passaggio di *know-how* al personale preposto alla gestione di codesta attività di recupero fiscale, arricchendone le competenze professionali, in base ai seguenti criteri:

- a) Assistenza telefonica e tramite mail per quanto riguarda la risposta a quesiti, chiarimenti, dubbi interpretativi legati alla contabilizzazione delle operazioni di vendita e acquisto, nonché relativa alla corretta definizione della base imponibile IRAP;
- b) Assistenza on site per analizzare ed individuare soluzioni per eventuali casi particolari di gestione dell'imposta sul valore aggiunto e Irap;
- c) Aggiornamenti metodologici e normativi in materia;
- d) predisposizione di dichiarazioni integrative e formazione sulle modalità/possibilità di redazione
- e) ulteriori modalità

Il punteggio verrà assegnato da 0 a 1 per ognuna delle modalità proposte per il passaggio di *Know how*, supporto e assistenza al personale preposto alla gestione di tale attività.

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti e alle altre verrà dato il punteggio proporzionalmente, secondo la seguente formula:

$20 : (\text{punteggio offerta migliore}) = x : (\text{punteggio ottenuto})$

$X = [20 * (\text{punteggio ottenuto})] / (\text{punteggio offerta migliore})$

A/3) Servizi aggiuntivi e migliorie (punti 10)

Dovranno essere illustrate le migliorie e/o servizi aggiuntivi coerenti con il progetto e utili all'attività dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi per la stessa. Il punteggio verrà attribuito massimo un 1 punto per ogni servizio aggiuntivo. Nell'attribuzione del punteggio verrà valutata anche la coerenza con il servizio affidato.

Alla ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti.

Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$10 : (\text{punteggio offerta migliore}) = x : (\text{punteggio ottenuto})$

$X = [10 * (\text{punteggio ottenuto})] / (\text{punteggio offerta migliore})$

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare l'importo, (espresso in cifre e in lettere), del corrispettivo annuo, per lo svolgimento del servizio per la parte fissa del compenso che non potrà superare l'importo di € 5.000,00.

Inoltre dovrà essere presentata la percentuale legata alla parte variabile del compenso, cioè la percentuale che verrà applicata alle somme recuperate, che non potrà eccedere il 20%.

Quindi l'offerta economica consisterà nella presentazione di un'offerta monetaria a ribasso per la parte fissa del compenso, che non potrà superare i 5.000,00 Euro e una percentuale da applicare alle somme recuperate relative al credito IVA e IRAP che non potrà superare il 20% delle somme recuperate.

Si precisa comunque che il compenso complessivo totale per la prestazione parte fissa e parte variabile non potrà comunque eccedere i 39.950,00 € (esclusa IVA).

La valutazione dell'offerta economica avverrà suddividendo il punteggio tra offerta del corrispettivo fisso e la percentuale da applicare per la determinazione della parte variabile.

- offerta compenso per parte fissa **massimo Euro 5.000,00** – max 10 punti
- percentuale da applicare alle somme recuperate per parte variabile del compenso, **la percentuale non potrà eccedere il 20%** – max 20 punti

All'offerta recante il corrispettivo fisso più basso verrà attribuito il punteggio di 10 punti e alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale, lo stesso avverrà per la percentuale relativa alla parte variabile del compenso, all'offerente che presenterà la percentuale più bassa verrà attribuito il punteggio di 20 punti e agli altri concorrenti a scalare il punteggio in modo proporzionale.

L'offerta dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il **Modello denominato – Offerta economica, presente tra la modulistica di gara.**

I punteggi sono attribuiti utilizzando fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

6. L'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma algebrica del punteggio assegnato all'offerta tecnica e quello assegnato all'offerta economica, fatta salva la verifica di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Non sono ammesse offerte economiche in aumento, offerte parziali, plurime o peggiorative delle prescrizioni, condizioni e requisiti contenuti nella documentazione a base di gara.

8. Non sono ammesse varianti.

9. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, riservandosi altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ammissibile, congrua e conveniente.

10. In caso di parità di offerte si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Qualora i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero essere uguali, sarà data preferenza alla prima offerta inserita nel portale MEPA.

11. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – Modalità di presentazione dell'offerta

1. L'offerta dovrà essere inviata alla Stazione appaltante per via telematica tramite la piattaforma MEPA, entro il termine specificato dalla procedura telematica, con firma digitale in corso di validità.

2. L'offerta da produrre tramite la Richiesta di Offerta (RDO) deve essere costituita dalla documentazione elettronica, caricata a sistema e firmata digitalmente, di seguito indicata, a pena di esclusione, inserita in **tre buste digitali** denominate, rispettivamente:

a) Busta virtuale A – Documenti Amministrativi

b) Busta virtuale B – Offerta tecnica

c) Busta virtuale C – Offerta economica

a) La Busta virtuale A – Documenti Amministrativi deve contenere quanto segue:

1) **Autodichiarazione/i cumulativa/e, in lingua italiana, resa mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato, sottoscritto digitalmente** dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto concorrente singolo, consorziato o raggruppato.

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida di cui alla circolare n. 3 del 18.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Comunicato del PRESIDENTE A.N.A.C. 8/11/2017 relativo alle "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016".

In ipotesi di avvalimento l'autodichiarazione va resa mediante la compilazione del DGUE, allegato, sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. Nel DGUE è attestato il

possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

2) **Modello A allegato**, sottoscritta digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa o consorzio di cui alle lett. a) b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di concorrente singolo, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di concorrenti riuniti o consorziati di cui alle lett. d) e) f) e g) costituiti; dai titolari o rappresentanti legali di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio in caso di concorrenti riuniti o consorziati di cui alle lett. d) e) f) e g) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 non costituiti.

Il modello deve contenere l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite, dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e l'impegno di cui al comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di concorrenti riuniti o consorziati di cui alle lett. d) e) f) e g) dell'art. 45 non costituiti.

3) **Garanzia provvisoria**

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, emessa a favore del Comune di Macerata, pari al 2% del valore a base d'asta (€ 5.000,00) e precisamente di importo pari ad € 100,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, presentando la scheda allegata 1.1 o 1.1.1 approvata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente, a rilasciare a favore del Comune di Macerata la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (in tali casi deve essere compilata la dichiarazione contenuta nel DGUE parte II - Sez.A).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul c/c intestato al Comune di Macerata corrispondente al seguente codice IBAN IT40G031111340100000018038, con la seguente dicitura "Cauzione provvisoria gara servizio di recupero IVA e IRAP"

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> 9
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Macerata);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Macerata;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria va presentata in originale firmata digitalmente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Al fine di usufruire delle riduzioni ex art. 93, c.7, del D. Lgs n. 50/2016, l'operatore economico, deve dichiarare nel DGUE il possesso dei requisiti ivi previsti, o presentare le relative certificazioni secondo la normativa in materia di autenticazione di copie di cui agli artt. 18, 19 e 19-bis del DPR n.445/2000.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della redatta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico mandatario, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45, lett. d) e) f) e g), costituiti. Il mandato o la delega deve risultare da scrittura privata autenticata ed è gratuito ed irrevocabile. La relativa procura è conferita a chi legalmente rappresenta l'operatore economico mandatario al quale spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti. Nel mandato devono essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio.

Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra, siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante dell'impresa.

b) La Busta virtuale B – Offerta tecnica

L'offerta tecnica consiste in una relazione/progetto tecnico – di cui all'art. 11 del presente disciplinare. **Il concorrente deve caricare a sistema la relazione/progetto tecnico all'interno della Busta virtuale B – Offerta tecnica, pena l'esclusione.** La relazione/progetto dovrà riportare oltre alle modalità di espletamento dell'attività richiesta a gara (punto A/1 art.10 del disciplinare) elementi di dettaglio che permettano la valutazione da parte della commissione dei punti A2-A3 di cui all'art.10.

La relazione è redatta in massimo **10 facciate** formato A4 carattere Arial 10, ciò al fine di garantire la sinteticità e la chiarezza espositiva dell'elaborato.

La relazione/progetto tecnico-organizzativo, deve essere **sottoscritta digitalmente** dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di concorrente singolo; dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di concorrenti riuniti o consorziati di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 costituiti; dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che 19 costituiranno il raggruppamento o il Consorzio fin caso di concorrenti riuniti o consorziati di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'art. 45 non costituiti.

L'offerta tecnica non deve recare, **pena l'esclusione**, alcun riferimento agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica infine è accompagnata, ai sensi dell'art.53 del DLgs n.50/2016 e ss.mm.ii, da apposita indicazione da parte dell'offerente delle informazioni nell'ambito della stessa fornite, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del medesimo, segreti tecnici o commerciali. Tale indicazione è richiesta ai fini dell'esame di richieste di accesso agli atti ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 76 del citato DLgs n.50/2016 e della L n.241/90. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la stazione appaltante consentirà l'accesso nelle forme di cui alla L.n.241/1990 ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento di cui all'art.53 del D.Lgs n.50/2016. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.

c) La Busta virtuale C – Offerta economica

L'offerta economica deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello - Offerta Economica predisposto dall'Ente, nel quale il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, l'importo complessivo (espresso in cifre e in lettere) del corrispettivo annuo, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, offerto in ribasso rispetto all'importo a base di gara fissato in euro 50.000,00 IVA esclusa, nonché la percentuale da applicare alle somme recuperate (parte variabile del compenso) che non potrà superare il 20%.

Il modello Offerta Economica dovrà essere compilato in lingua italiana e **sottoscritto digitalmente** dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di concorrente singolo; dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di concorrenti riuniti o consorziati di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 costituiti; dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio fin caso di concorrenti riuniti o consorziati di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'art. 45 non costituiti.

Si precisa quanto segue:

- **la sottoscrizione digitale dell'offerta è richiesta a pena di esclusione;**

- il modello – offerta tecnica deve essere caricato a sistema, a pena di esclusione, e inserito nella **Busta virtuale B;**

- il modello – offerta economica deve essere caricato a sistema, a pena di esclusione, e inserito nella **Busta virtuale C;**

- nel modello offerta economica in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello più favorevole per l'Amministrazione, sulla base del quale verrà attribuito il relativo punteggio, lo stesso varrà per l'indicazione della percentuale qualora vi sia discordanza tra ciò che è indicato in lettere e ciò che è indicato in cifre;

Art. 13 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 14 – Modalità di svolgimento della gara

La procedura di gara si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione del MEPA – www.acquistinretepa.it.

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta con le modalità previste dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Il termine per la ricezione delle offerte e della documentazione è fissato in non meno di gg. 30 decorrenti dalla data di inoltro della R.D.O. (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le offerte saranno sottoposte all'esame di una commissione giudicatrice, nominata, ai sensi dall'art. 216 comma 12 del codice, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La commissione, costituita in conformità con quanto previsto dall'art. 77 commi 1 e 2, e 78, comma 1, del D. Lgs 50/2016, e dall'art. 14 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, è composta da

un numero dispari di commissari, pari a tre, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Il procedimento avrà il seguente svolgimento:

martedì 14 gennaio 2020 alle ore 12 presso Palazzo Conventati – Servizio Servizi Finanziari e del Personale - Macerata, dichiarata aperta la gara, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, darà corso all'apertura della **Busta virtuale A – Documenti amministrativi** e all'ammissione dei concorrenti sulla base della verifica della presenza della documentazione richiesta. All'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico professionali richiesti, provvederà ad eventuali esclusioni nei casi sopra descritti, salva l'applicazione dell'art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, ove ne ricorrano le condizioni.

Nella stessa seduta si procederà all'apertura della **Busta virtuale B – Offerta tecnica** e della **Busta virtuale C – Offerta economica** al solo fine di verificare il contenuto delle stesse e si dichiarerà chiusa la seduta pubblica.

La commissione può riservarsi di chiedere in sede di esame delle offerte tecniche precisazioni sulle proposte dei concorrenti che sono tenuti a fornire le precisazioni richieste, tramite MEPA entro i termini stabiliti.

Ad esame completato la Commissione valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule previste dal presente disciplinare.

Esaurita la suddetta fase la Commissione procederà esclusivamente attraverso il portale MEPA a trasmettere i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e all'apertura della **Busta virtuale C – Offerta economica**.

La Commissione previa verifica della regolarità formale, della completezza dell'offerta economica, nonché controllo che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del c.c., dispone le eventuali esclusioni e procede all'attribuzione dei relativi punteggi.

Alla conclusione di tali operazioni, la commissione determina l'offerta economicamente più vantaggiosa salva verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97 comma 3, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica di congruità avvalendosi della Commissione. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle offerte risultate anomale.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, procede alla formazione della graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Qualora non ricorrano i presupposti per attivare la verifica della congruità la Commissione, seguito della sommatoria dei punti attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche, compilerà la relativa graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio, quindi il primo in graduatoria. A parità di punteggio la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario, sarà data preferenza alla prima offerta inserita nel portale MEPA. Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere richiesti esclusivamente presso il sistema MEPA-AREA COMUNICAZIONI.

Art. 15 – Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati, di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC e provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra

indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto si procederà ad aggiudicare mediante lo scorrimento della graduatoria. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Comune procederà altresì alla verifica dell'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'Ente può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertata la sussistenza delle cause di cui al suddetto art. 67 del D.lgs.159/2011, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 4 bis dell'art. 88 e dell'art. 89 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 gg., termine durante il quale l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile. Non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 10

Le offerte hanno validità per 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, ivi compreso, l'assolvimento dell'imposta di bollo e di ogni altro onere fiscale, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti la stipula del contratto ed eventuale sua registrazione. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art.103 del Codice

Art. 16 – Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare relativamente alle clausole contrattuali si fa riferimento al prestazionale approvato con determina a contrarre n. 1619 del 11.12.2019

Si richiamano, inoltre, gli obblighi di tracciabilità finanziaria L. 13 agosto 2010 n.136 e quelli di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 23/04/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Macerata entrambi consultabili sul sito www.comune.macerata.it alla sezione "Amministrazione trasparente" – Disposizioni generali. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si comunica inoltre che il Comune di Macerata ha sottoscritto in data 10.11.2011 il protocollo in materia di legalità e sicurezza negli appalti, depositato agli atti di questa Amministrazione. Le spese contrattuali sono a totale carico dell'aggiudicatario. Da ultimo si richiamano l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 e gli artt. 43 e 44-bis del DPR n. 445/2000, che rispettivamente prevedono:

Art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Art. 43, comma 1. DPR n. 445/2000 *"Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"*.

Art. 44-bis. Comma 1. DPR n. 445/2000 *"Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore"*.

Art. 17 – Normativa in materia di privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di MACERATA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

L'operatore economico aggiudicatario, nel contratto, sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di MACERATA, COMUNE DI MACERATA

Piazza della Libertà, 3 - 62100 Macerata.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Macerata.

Il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Macerata è stato individuato

nella società ISDIF srl (Dati di contatto: Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà, 3, IT -62100, Macerata, email: rp@comune.macerata.it).

Art. 18 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante dalla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Macerata.
2. Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 al Tar Marche, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Mepa.

**Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e
del Personale**

F.to Dott. Simone Ciattaglia